

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2341 del 21/05/2020
Oggetto	Società FONDERIA F.LLI ZANETTI SRL in Comune di Argenta ; Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività di PRODUZIONE DI FUSIONI E PRESSOFUSIONI IN LEGA DI ALLUMINIO CONTO TERZI autorizzata con atto A.U.A. DET-AMB-2019-5463 del 26/11/2019 adottata da Arpae.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2397 del 20/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventuno MAGGIO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 10633/2020/CP

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società **FONDERIA F.LLI ZANETTI SRL** con sede legale in Comune di Argenta in Via dell'Artigianato 5 – S.M. Codifiume – CF 03043210370 - ed impianto in Comune di Argenta Via dell'Artigianato 5 e 7 e Via della Fonderia 2/1 e 2/2 – S.M. Codifiume – Protocollo istanza del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 6437 del 16/03/2020. Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività di **PRODUZIONE DI FUSIONI E PRESSOFUSIONI IN LEGA DI ALLUMINIO CONTO TERZI** autorizzata con atto A.U.A. DET-AMB-2019-5463 del 26/11/2019 adottata da Arpae.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 24/02/2020, trasmessa dallo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 30/03/2020 il n. PG/2020/48019 presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in data 16/03/2020, dalla Società **FONDERIA F.LLI ZANETTI SRL** dal Sig. Andrea Zanetti in qualità di Legale rappresentante, con sede legale in Comune di Argenta in Via dell'Artigianato 5 – S.M. Codifiume – CF 03043210370 – ed impianto in Comune di Argenta Via dell'Artigianato 5 e 7 e Via della Fonderia 2/1 e 2/2 – S.M. Codifiume – per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di **PRODUZIONE DI FUSIONI E PRESSOFUSIONI IN LEGA DI ALLUMINIO CONTO TERZI**, autorizzata con atto A.U.A. DET-AMB-2019-5463 del 26/11/2019 adottata da Arpae, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con modifica della matrice ambientale emissioni in atmosfera e più precisamente:
 - riattivazione delle emissioni **E6** ed **E7** nel capannone 1 situato in Via dell'Artigianato n.5 (già autorizzate con atto DET-AMB-2018-751 del 12/02/2018 e poi dismesse a seguito di modifica sostanziale del succitato atto con l'AUA DET-AMB-2019-5463 del 26/11/2019) derivanti dalle attività di taglio manuale dei canali di colata e dei montanti di alluminio, attraverso le quali ora verranno convogliati gli effluenti derivanti dalle operazioni di sterramento delle anode di fusione;
 - attivazione di una nuova emissione **E21** nel capannone 1 di Via dell'Artigianato n.5 relativa ad operazioni di sbavatura e smerigliatura di rifinitura delle colate;

- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Visti
 - Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - L.R. n. 5/06;
 - L.R. 21/2012;
 - L. 447/95
- Visti, altresì:
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:
 - Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2019-5463 del 26/11/2019 adottata da Arpae
- Preso atto che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono in:
 - riattivazione delle emissioni **E6** ed **E7** nel capannone 1 situato in Via dell’Artigianato n.5 (già autorizzate poi dismesse) derivanti dalle attività di taglio manuale dei canali di colata e dei montanti di alluminio e dalle operazioni di sterramento delle anime di fusione;
 - attivazione di una nuova emissione **E21** nel capannone 1 di Via dell’Artigianato n.5 relativa ad operazioni di sbavatura e smerigliatura di rifinitura delle colate;
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell’atto su citato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum, siano già state ottemperate;
- Dato atto che con il presente provvedimento, viene sostituito, dalla data di rilascio, il titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato;
- vista l’Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2019-5463 del 26/11/2019 adottata da Arpae
- Vista la dichiarazione di invarianza e proseguimento senza modifiche riguardanti le matrici ambientali scarichi idrici e impatto acustico contenuta nell’istanza;
- Vista la Relazione Tecnica con prescrizioni di Arpae - Servizio Territoriale PG/2020/57567 del 20/04/2020 in merito alle emissioni in atmosfera;
- Visto il parere con prescrizioni dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie riguardante le emissioni in atmosfera e l’impatto acustico, trasmesso dal SUAP dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie e assunto al PG di Arpae in data 06/05/2020 con il n PG/2020/66513;

- Visto il parere integrativo con prescrizioni dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie riguardante l'impatto acustico, trasmesso dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e assunto al PG di Arpae in data 13/05/2020 con il n PG/2020/69863;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14/10/2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al D.P.R. 59/13, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali".

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Società **FONDERIA F.LLI ZANETTI SRL** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Argenta in Via dell'Artigianato 5 – S.M. Codifiume – CF 03043210370 - ed impianto in Comune di Argenta Via dell'Artigianato 5 e 7 e Via della Fonderia 2/1 e 2/2, per la modifica

dell'attività di **PRODUZIONE DI FUSIONI E PRESSOFUSIONI IN LEGA DI ALLUMINIO CONTO TERZI**
autorizzata con atto A.U.A. DET-AMB-2019-5463 del 26/11/2019 adottata da Arpae.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, con ricomprese attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Gli scarichi di Classe "C" autorizzati con il presente atto, nella Fognatura Pubblica di tipo "Misto" di Via dell'Artigianato e nella Fognatura Pubblica di tipo "Separato" (bianca-nera) della Nuova Strada PUA Asp2 (7), sono quelli indicati nelle planimetrie unite a questo atto quale parte integrante sotto le voci allegato "A" e allegato "B", contrassegnati con le seguenti sigle:

- "S1" (indicato nell'allegato "A") Scarico finale nella pubblica fognatura di tipo "Misto" di Via dell'Artigianato, delle acque di prima pioggia dilavamento piazzali, dei reflui civili e delle acque meteoriche (area complesso esistente);
- "S2" (indicato nell'allegato "B") Scarico finale nella pubblica fognatura di tipo "Separato" (bianca- nera) della Nuova Strada Pua Asp2 (7), delle acque di prima pioggia dilavamento piazzali e dei reflui civili (area nuovo complesso);
- "S3" (indicato nell'allegato "B") Scarico finale nella pubblica fognatura di tipo "Separato" (bianca-nera) della Nuova Strada Pua Asp2 (7), delle acque meteoriche e di seconda pioggia (area nuovo complesso);

2. La rete fognaria deve corrispondere a quella rappresentata nelle planimetria unite a questo atto quale parte integrante sotto le voci allegato "A" e allegato "B", sopra citate e nella relazione tecnica acquisita agli atti d'ufficio per l'istruttoria che ha portato alla redazione dell'atto DET-AMB-2018-751 del 12/02/2018;

3. Gli scarichi delle acque industriali “S1” ed “S2” devono rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella all. B, sub ambito Hera del Regolamento di Fognatura, unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “C” ed il controllo avverrà nei pozzetti di campionamento contraddistinti nelle planimetrie unite a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A” e allegato “B”, con le sigle:
 - “PC1” (indicato nell'allegato “A”) pozzetto campionamento acque di prima pioggia dilavamento piazzali;
 - “PC2” (indicato nell'allegato “B”) pozzetto campionamento acque di prima pioggia dilavamento piazzali;
4. Lo scarico contraddistinto al punto “S3”, nell'allegato “B”, costituito unicamente da acque meteoriche e seconda pioggia, dovrà risultare attivo soltanto in caso di precipitazioni meteoriche;
5. Deve risultare identificato mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo del **pozzetto di campionamento** contraddistinto con la sigl “PC2” nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “B”;
6. Devono inoltre risultare identificati, mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo, il **pozzetto di campionamento** contraddistinto con la sigla “PC1” e il **pozzetto di ispezione finale** contraddistinto con la sigla “PI”, nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A”;
7. Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dalla presente autorizzazione, è tassativamente vietata l'immissione in fognatura di reflui potenzialmente pericolosi o dannosi ai sensi dell'art. 23 del Regolamento SII;
8. La ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e delle vasche di separazione fanghi a mezzo Ditta autorizzata; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
9. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura;
10. La Ditta ha l'obbligo di dare immediata comunicazione ad HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

11. Il titolare dello scarico dovrà osservare tutte le disposizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. - Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;
12. Devono essere rispettate tutte le disposizioni contenute nelle vigenti norme di legge ed in particolare nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009;

Si precisa che:

- la Società HERA S.p.A. - Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara non risponderà dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori della fognatura di lottizzazione e pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti;
- le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara;
- al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel Regolamento del Servizio idrico Integrato;
- la Società HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità ad effettuare i suddetti scarichi, indicati al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA.

B.1 Attività svolte nel capannone di Via dell'Artigianato n. 5 e nel capannone di Via della Fonderia.

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "D"** e denominate per come di seguito indicato.
 - **Capannone Via dell'Artigianato n. 5:**
Emissioni **E1** (6 Forni a gas metano), **E6** ed **E7** (nuove - taglio canali di colata e montanti/sterramento anime fusioni), **E8** (6 Forni elettrici), **E11** (3 Forni a gas metano), **E13** (Colata e Raffreddamento

Fusioni), **E14** (Stampa e Colata), **E15** (Stampa e Colata), **E16** (Sterratrici Anime di Fusione) ed **E18** (Colata e Raffreddamento Fusioni), **E21** (nuova - Sbavatura-Smerigliatura);

- **Capannone Via della Fonderia:**

Emissioni **E17** (Sbavatura-Smerigliatura), **E19** (2 Forni elettrici + 1 a gas) ed **E20** (Tagli manuale e robotizzato);

2. Le emissioni autorizzate sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1 6 Forni (gas metano)	E8 6 Forni (elettrici)
Portata (Nm ³ /h)	10.000	27.000
Durata (h/giorno)	8	8
Altezza minima (m)	7,50	7,00

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	10	10
COV (espressi come C- organico totale)	50	50
Composti inorganici gassosi del Cloro (espressi come HCl)	20	20
Composti inorganici gassosi del Fluoro (espressi come HF)	5	5
Alluminio e suoi composti	5	5
Sistema di abbattimento	-	-

EMISSIONI	E6 (nuova) taglio canali di colata e montanti sterramento anime fusioni	E7 (nuova) taglio canali di colata e montanti sterramento anime fusioni
Portata (Nm ³ /h)	1800	1800
Durata (h/giorno)	8	8
Altezza minima (m)	7,50	7,00

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	10	10
------------------------	----	----

Sistema di abbattimento	da installare	da installare
-------------------------	---------------	---------------

EMISSIONI	E11 3 Forni (gas metano)	E13 colata e raffreddamento fusioni
Portata (Nm ³ /h)	22.500	12.000
Durata (h/giorno)	10	10
Altezza minima (m)	9,00	9,50

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particolare	10	10
COV (espressi come C-organico totale)	50	50
Composti inorganici gassosi del Cloro (espressi come HCl)	20	20
Composti inorganici gassosi del Fluoro (espressi come HF)	5	5
Alluminio e suoi composti	5	5
Sistema di abbattimento	Filtro multi-stadio	Filtri a carboni attivi

EMISSIONI	E14 Stampa e colata	E15 Stampa e colata	E16 Sterratrici anime da fusione
Portata (Nm ³ /h)	2.700	2.700	3.000
Durata (h/giorno)	10	10	10
Altezza minima (m)	7,00	7,00	7,00

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particolare	10	10	10
COV (espressi come C-organico totale)	50	50	-
Composti inorganici gassosi del Cloro (espressi come HCl)	20	20	-
Composti inorganici gassosi del Fluoro (espressi come HF)	5	5	-

Alluminio e suoi composti	5	5	-
Sistema di abbattimento	-	-	-

EMISSIONI	E17 Sbavatura/ smerigliatura	E18 Colata e raffreddamento fusioni	E19 2 forni elettrici + 1 forno a gas metano	E20 Tagli manuale e robotizzato	E21(nuova) Sbavatura/ smerigliatura
Portata (Nm ³ /h)	2.500	8.000	28.000	15.000	8000
Durata (h/giorno)	1	10	10	5	1
Altezza minima (m)	7,00	7,00	7,00	5,00	7,00

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particolare	10	10	10	10	10
COV (espressi come C-organico totale)	-	50	50	-	-
Composti inorganici gassosi de lCcloro (espressi come HCl)	-	20	20	-	-
Composti inorganici gassosi del Fluoro (espressi come HF)	-	5	5	-	-
Alluminio e suoi composti	-	5	5	-	-
Sistema di abbattimento	Filtro a tessuto	-	-	-	Da installare

- La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni **E1, E6, E7, E8, E11, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20 ed E21** con **frequenza almeno annuale**;
- le nuove emissioni **E6 ed E7 dovranno essere dotate di un impianto di abbattimento delle polveri** come previsto al punto 4.13.11 della DGR 4606/1999 (Criteri CRIAER);
- la nuova emissione **E21 dovrà essere dotata di un impianto di abbattimento delle polveri**, costituito da un filtro a maniche equivalente a quello installato per l'emissione già autorizzata **E17**, come previsto al punto 4.13.11 della DGR 4606/1999 (Criteri CRIAER);

6. Per le nuove emissioni **E6, E7 ed E21** dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/06, e precisamente:
- 6.1. la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) delle nuove emissioni **E6, E7 ed E21**, deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo al **SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e ad Arpae**;
- 6.2. entro un termine massimo di 30 giorni dalla data indicata al precedente punto a), le nuove emissioni **E6, E7 ed E21** devono essere messe a regime;
- 6.3. dalla data di messa a regime, ed entro 10 giorni dalla stessa, la Società in oggetto dovrà effettuare almeno tre controlli sulle nuove emissioni **E6, E7 ed E21** in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; entro 30 giorni dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli **SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e ad Arpae**;
7. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata a Provincia ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
8. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
9. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "E".
10. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali

l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli , o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).

11. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.
12. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, informando anche la Provincia, **entro 24 ore** dall'accertamento.
13. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.
14. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, la Provincia e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari

B.2 Attività svolta nell'edificio di Via dell'Artigianato n. 7

1. L'emissione autorizzata, ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., è quella contrassegnata ed indicata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "F"** e denominata **E1** (taglio manufatti metallici);
2. Per tale emissione la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni della D.G.R. n. 1769/2010 così come modificata dalla DGR335/2011 e in particolare quanto previsto dall'Allegato 4 – Prescrizioni tecniche per tipo di attività (art. 272, comma 2), Punto 4.31 – Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g , ovvero:

- 2.1. Non dovrà essere superato un utilizzo massimo giornaliero di metalli da trattare pari a 3000 kg;
- 2.2. Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- 2.3. I consumi di metalli, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Metalli	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianti di taglio	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
Note		

- 2.4. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di taglio, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

3. l'autorizzazione non può considerarsi valida:

- 3.1. Nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.
- 3.2. Nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività autorizzati con il presente atto, utilizzino sostanze o le miscele che siano soggetti al divieto

previsto per le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il gestore deve presentare all'Autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione per la modifica dell'attività autorizzata con il presente atto. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.

4. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
5. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.
6. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco ed Arpae che dispongono i provvedimenti necessari.
7. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dall'accertamento

C) IMPATTO ACUSTICO

C.1 Attività svolte negli edifici di Via dell'Artigianato n. 5 E Via dell'Artigianato n. 7

1. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, comprensiva dell'incremento della viabilità, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
2. Dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
3. Stante il contesto con presenza di ricettori abitativi inglobati nell'area artigianale, per le fasi di carico/scarico si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, anche tramite idonea organizzazione dell'attività e nel transito sulla Via dell'Artigianato (presenza

di ricettori abitativi), mantenendo una velocità ridotta e provvedendo allo spegnimento del motore dei camion/autotreni durante le operazioni di carico/scarico.

C.2 Attività svolta nell'edificio di Via della Fonderia

1. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività o del layout aziendale, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico
2. Dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
3. Per le fasi di carico/scarico e movimentazione merci, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore anche tramite idonea organizzazione delle attività e per quanto fattibile con la chiusura dei portoni e lo spegnimento dei motori dei mezzi pesanti durante le predette fasi;
4. L'insediamento dovrà tendere al raggiungimento dei valori di qualità come da Tabella D, allegata al D.p.C.M. 14.11.1997;
5. Entro due mesi dalla messa a regime dell'impianto, comprese le attività di cui al capannone in via della Fonderia, dovrà essere prodotta valutazione di impatto acustico con verifiche strumentali presso tutti i confini di proprietà comprovante il rientro nei limiti normativi. Il predetto documento dovrà essere trasmesso all'Amministrazione Comunale e all'Arpae di Ferrara;
6. Le verifiche strumentali di cui al precedente punto 5. devono interessare anche i ricettori in Via dell'Artigianato 7 e 4, al fine di comprendere complessivamente il clima acustico di tutta l'area interessata dalle lavorazioni e dalle movimentazioni delle materie prime e dei prodotti finiti della fonderia. La valutazione dovrà quindi anche tener conto delle lavorazioni che ancora permangono su Via dell'Artigianato e non solo del comparto di Via della Fonderia.

Il presente atto sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, l'atto di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2019-5463 del 26/11/2019 adottato da Arpae.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il rinnovo della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara, al Servizio Ambiente della stessa Unione e ad HERA S.p.A. .

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente

entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie

firmato digitalmente

Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.